

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

REVISORE UNICO

Verbale n 54 del 29/10/2020

COMUNE DI Sestola

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 30/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (parere /verbale n 42 del 21/04/2020).

In data 29/06/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (relazione /verbale n 46 del 22/06/2020), determinando un risultato di amministrazione di euro 1.470.002,60 così composto:

fondi accantonati	per euro 823.237,83;
fondi vincolati	per euro 367.478,94 ;
fondi destinati agli investimenti	per euro 43.998,97;
fondi disponibili	per euro 235.286,86.

Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

consiglio n. 12 del 30/04/2020 verbale n.43 del 27/04/2020
consiglio n. 13 del 11/06/2020 verbale n. 45 del 10/06/2020
consiglio n. 19 del 23/07/2020 verbale n. 49 del 21/07/2020
consiglio n. 26 del 08/10/2020 verbale n. 53 del 06/10/2020

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

Delibera n° 41 del 04/06/2020

Delibera n° 43 del 10/07/2020

Delibera n. 74 del 10/08/2020 verbale n. 50 del 10/08/2020

Delibera n. 78 del 28/08/2020 verbale n. 51 del 27/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L

Determinazione n. 127 del 22/06/2020

Determinazione n. 247 del 06/10/2020

Determinazione n.250 del 07/10/2020

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari a 422.883,90 così composta:

fondi accantonati	per euro	70.156,68
fondi vincolati	per euro.....	195.631,29
fondi destinati agli investimenti	per euro.....	43.998,97
fondi disponibili	per euro.....	113.096,96

In data 30/10/2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

Visto l'art.107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd Decreto Cura Italia) che aveva previsto il termine del 30/09/2020 per l'adozione della delibera del Consiglio comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Visto l'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (cd Decreto Agosto) che ha modificato l'art. 107 di cui sopra prevedendo come nuovo termine il 30 novembre 2020 a seguito di incertezza sulle risorse a disposizione

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione del responsabile del servizio finanziario;
- b. la dichiarazione rilasciata dai responsabili dei servizi di non esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove e maggiori entrate

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono

garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo, viene integrato in quanto prevista una maggiore entrata per quanto riguarda i canoni concessori

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2019 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	123.896,50		123.896,50
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	422.883,90		529.433,90
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>			-
1+2+3	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa/trasferimenti correnti/Entrate Extratributarie</i>	4.776.903,45	- 54.725,00	4.722.178,45
4+5	<i>Entrate in conto capitale/da riduzione di attività finanziarie</i>	4.798.678,75	153.000,00	4.951.678,75
6	<i>Accensione prestiti</i>			-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	1.538.603,00		1.538.603,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.463.000,00		1.463.000,00
	Totale	12.577.185,20	98.275,00	12.675.460,20
	Totale generale delle entrate	13.123.965,60	98.275,00	13.328.790,60

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>			-
1	<i>Spese correnti</i>	4.300.974,45	152.110,55	4.453.085,00
2	<i>Spese in conto capitale</i>	4.726.751,47	259.550,00	4.986.301,47
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	1.094.636,68	- 206.835,55	887.801,13
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	1.538.603,00		1.538.603,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.463.000,00		1.463.000,00
	Totale generale delle spese	13.123.965,60	204.825,00	13.328.790,60

TITOLO	ANNUALITA' 2019 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	484.287,35		484.287,35
1+2+3	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa/trasferimenti correnti/Entrate Extratributarie</i>	4.955.683,65	- 54.725,00	4.900.958,65
4+5	<i>Entrate in conto capitale</i>	3.507.090,18	78.000,00	3.585.090,18
6	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			-
7	<i>Accensione prestiti</i>	157.000,00		157.000,00
8	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	1.538.603,00		1.538.603,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.463.000,00		1.463.000,00
	Totale	11.621.376,83	23.275,00	11.644.651,83
	Totale generale delle entrate	12.105.664,18	23.275,00	12.128.939,18
1	<i>Spese correnti</i>	4.393.241,39	126.476,55	4.519.717,94
2	<i>Spese in conto capitale</i>	3.531.433,57	116.550,00	3.647.983,57
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	1.133.912,71	- 198.411,54	935.501,17
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	1.538.603,00		1.538.603,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.463.000,00		1.463.000,00
	Totale generale delle spese	12.060.190,67	44.615,01	12.104.805,68
	SALDO DI CASSA	45.473,51	- 21.340,01	24.133,50

Le variazioni sono così riassunte:

2019	
Minori spese (programmi)	294.040,56
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	408.646,00
TOTALE POSITIVI	702.686,56
Minori entrate (tipologie)	203.821,00
Maggiori spese (programmi)	498.865,56
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	702.686,56

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono rispettati

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è quella indicata nell'allegato 1

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

Il Revisore Unico, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30/10/2020..;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Curci Roberto